

INFORMAZIENDA

Evidenza delle principali novità intervenute nel mese
per la conduzione aziendale informata ed aggiornata

Servizio a cura di

STUDIO LACAPRA CONSULENTI DEL LAVORO ASS.

VIA CAIROLI n° 7 - 70122 BARI

RISERVATO ALLE AZIENDE ASSISTITE

Lavoro
Fisco
Economia
Giurisprudenza

Febbraio 2010



Lavoro

Inps: nuove aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata

Con circolare nr. 13/2010 l'Inps ha reso note le nuove aliquote contributive per il 2010 da applicare agli iscritti alla gestione separata (collaboratori a progetto, associati in partecipazione ,ecc)

❖ 26,72 per cento (26,00 aliquota IVS più 0,72 di aliquota aggiuntiva), per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;

❖ b) 17,00 per cento, per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi, salvo il caso di associazione in partecipazione, per il quale la ripartizione tra associante ed associato avviene in misura pari rispettivamente al 55 per cento e al 45 per cento dell'onere totale.

Si rammenta che il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 .

Artigiani e commercianti: le aliquote contributive per il 2010

Con circolare nr. 14/2010 l'Inps ha comunicato che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS, per il corrente anno 2010, restano confermate nella misura pari al 20,00% prevista dall'art. 1, comma 768 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Continuano ad applicarsi, anche per l'anno 2010, le disposizioni di cui all'art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto. Per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiore a ventuno anni, continuano ad applicarsi le agevolazioni stabilite dall'art. 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

Per i soli iscritti alla gestione degli Esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall'art. 5 del Decreto legislativo 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. L'obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato, ad opera dell'art. 19-ter, comma 2, del d.l. 28 novembre 2008 n. 185 (convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2), fino al 31 dicembre 2013.

Per effetto di quanto disposto dall'articolo 49, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.

Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:

Soggetti	scaglione di reddito	Artigiani	Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni	fino a 42.364,00	20,00 %	20,09 %
	da 42.364,01	21,00 %	21,09 %
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni	fino a 42.364,00	17,00 %	17,09 %
	da 42.364,01	18,00 %	18,09 %



Sommerso, migliori risultati grazie al progetto qualità del Ministero del Lavoro



Tre province toscane in testa alla classifica dell'irregolarità

Ministero del Lavoro e Inps pescano "grosso" nel sommerso. Secondo i numeri forniti dagli ispettori del lavoro infatti, nel 2009 sono stati individuati più lavoratori irregolari (+19,3%) e recuperati più premi e contributi (+21%, pari a 350 milioni di euro) rispetto all'anno precedente. Per la prima volta il numero dei lavoratori in nero supera quello delle aziende controllate (160mila).

Tre i parametri introdotti per migliorare le performance degli uffici ispettivi sparsi sul territorio:

- 1) "presenza", che misura il numero di ispezioni in rapporto a quelle programmate;
- 2) "qualità dell'azione ispettiva", che si riferisce al numero ed al peso delle violazioni individuate;
- 3) "redditività", che indica il rapporto tra imprese ispezionate e sanzioni riscosse.

Le tre province che mostrano il tasso maggiore di irregolarità sono Firenze, Livorno e Pistoia. Quelle che presentano la percentuale minore Ferrara, Pordenone e Matera. I premi e contributi più alti sono stati recuperati nelle province di Varese, Pavia e Cagliari. I settori in cui si fa maggiore ricorso al sommerso sono l'edilizia, il commercio – soprattutto i piccoli esercizi – e l'industria.

(Fonte ItaliaLavoro)

INPS, attività di vigilanza 2010

Nel quadro delle iniziative di vigilanza è stato estratto un primo campione di aziende da sottoporre ad accertamento ispettivo.

In continuità con l'anno precedente le aree di intervento proposte per le azioni di mantenimento sono inizialmente le:

Cooperative di Servizi

Per le nuove azioni sono state considerate sia quelle aziende con i maggiori risultati conseguiti in termini di coefficiente di accertato e lavoro nero, sia quei settori in cui l'azione ispettiva è apparsa più debole.

I settori selezionati in fase di analisi delle nuove azioni sono:

- Produzione e Lavorazione metalli
- Trasporto
- Smaltimento rifiuti
- Servizi alle imprese
- Istituti di formazione
- Cliniche private
- Altri servizi sanitari
- Fabbricazione di mobili
- Cantieri navali/nautici

Parità uomo donna

E' stato pubblicato il Dlgs 25 gennaio 2010 , n. 5 recante "Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. Le disposizioni del decreto hanno ad oggetto le misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo.



a parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell'occupazione, del lavoro e della retribuzione.

Inail, riduzione dei tassi di premio per le imprese di autotrasporto in conto terzi



Con nota 15 febbraio 2010, n. 1447 "Autoliquidazione 2009-2010, l'Inail ha reso noto che per l'anno 2010, il termine di cui al comma 5 dell'articolo 55 della legge 17 maggio 1999, n.144, per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, è differito al 16 aprile". La norma prevede, dunque, il differimento, non oltre il 16 aprile, del termine del 16 febbraio per il versamento dei premi assicurativi dovuti per l'autoliquidazione 2009/2010 da parte di dette tipologie di imprese.

Rivalutazione per l'anno 2010 della misura degli assegni mensili per il nucleo familiare numeroso e di maternità



A seguito del nuovo indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (0,7%) sono stati rideterminati gli importi dell' assegno al nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità.

Pertanto:

- a) l'assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2010, se spettante nella misura intera, è pari a €129,79; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti è pari a € 23.362,70 (per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal decreto legislativo n.109/98 - rif. comma 1, art. 65, legge n. 448/1998);
- b) l'assegno mensile di maternità ai sensi dell'art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2010, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a € 311,27; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, è pari a € 32.448,22.

Procedura di emersione dal lavoro irregolare nell'attività di assistenza e di sostegno alle famiglie ex L.102/09.

Con circolare nr.1354/2010 il Ministero dell'interno ha fornito chiarimenti in materia di presentazione della documentazione relativa all'alloggio relativamente alla regolarizzazione di colf e badanti. In particolare, è stato reso noto che per quanto attiene l'alloggio del lavoratore, se questi dimora presso l'abitazione del datore di lavoro oppure è ospite presso altri soggetti, è sufficiente esibire allo Sportello Unico una copia della "cessione di fabbricato" per ospitalità, presentata alla competente Autorità di P.S.; inoltre, gli Sportelli Unici, anche alla luce di quanto previsto dalla legge 102/09, non sono tenuti a richiedere il titolo in base a cui il datore di lavoro detiene l'alloggio (atto di proprietà, contratto di affitto, ecc.).



Inoltre, si conferma che la mancata presentazione delle parti, senza giustificato motivo, comporta l'archiviazione del procedimento e la conseguente cessazione della sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore extracomunitario

Lavoratori autonomi e parasubordinati. Contribuzione volontaria per l'anno 2010

L'importo dei contributi volontari (prosecuzione contributiva volontaria) degli artigiani e degli esercenti attività commerciali per il corrente anno dovrà essere calcolato con le seguenti aliquote:

Artigiani titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni	20,00 %	Commercianti 20,09 %
collaboratori di età non superiore ai 21 anni	17,00 %	17,09 %

Sulla base delle predette aliquote e dei valori reddituali aggiornati, sono state predisposte le tabelle di contribuzione che seguono, da applicare con effetto dal 1° gennaio 2010. I valori sono stati definiti arrotondando all'unità di euro gli importi dei redditi che delimitano le otto classi di contribuzione e gli importi dei redditi medi imponibili; al centesimo di euro gli importi di contribuzione mensile relativi alle predette classi.

ARTIGIANI

Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria
(Decorrenza 1/01/2010)

Classi di reddito	Reddito medio imponibile		Contribuzione mensile
	20%		
1	Fino € 14.334	14.334	238,90
2	da € 14.335 a € 19.006	16.671	277,85
3	da € 19.007 a € 23.678	21.343	355,72
4	da € 23.679 a € 28.350	26.015	433,58
5	da € 28.351 a € 33.022	30.687	511,45
6	da € 33.023 a € 37.694	35.359	589,32
7	da € 37.695 a € 42.363	40.029	667,15
8	da € 42.364	42.364	706,07
		17%	

COMMERCianti

Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria
(Decorrenza 01/01/2010)

Classi di reddito	Reddito medio imponibile		Contribuzione mensile
	20,09%		
1	Fino € 14.334	14.334	239,98
2	da € 14.335 a € 19.006	16.671	279,10
3	da € 19.007 a € 23.678	21.343	357,32
4	da € 23.679 a € 28.350	26.015	435,53
5	da € 28.351 a € 33.022	30.687	513,75
6	da € 33.023 a € 37.694	35.359	591,97
7	da € 37.695 a € 42.363	40.029	670,15
8	da € 42.364	42.364	709,24
		17,09%	



Ministero del Lavoro: ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2010, il Decreto Interministeriale n. 48295 del 17 novembre 2009, con l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 1084, n. 863.

A decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 dicembre 2010, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà è aumentato nella misura del 20% del trattamento perso a seguito della riduzione di orario, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di euro per l'anno 2010.

Ministero del Lavoro: calcolo della percentuale dell'orario di lavoro per le aziende con un contratto di solidarietà

La Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la lettera circolare prot. 0003558 dell'8 febbraio 2010, con la quale ha fornito i chiarimenti in merito alla modalità di calcolo della percentuale dell'orario di lavoro del personale dipendente di aziende che sottoscrivono un contratto di solidarietà ai sensi dell'art. 1 della Legge 19 dicembre 1084, n. 863.

La Direzione ritiene che il tetto massimo della percentuale di riduzione dell'orario possa essere riferito alla media di riduzione dell'orario di lavoro contrattuale della platea dei "lavoratori coinvolti" nel contratto di solidarietà.

Dall'applicazione di tale modalità di calcolo consegue che alcuni lavoratori potranno essere coinvolti con una percentuale di riduzione dell'orario concordata tra le parti, parametrata su base settimanale, superiore al 60% dell'orario di lavoro contrattuale ed altri con una riduzione inferiore. La riduzione dell'orario, così concordata, deve, però, nella media, rispettare il tetto massimo del 60% di riduzione dell'orario di lavoro contrattuale della platea dei lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà.

Ministero del Lavoro: incentivo ai lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali per l'avvio di nuova attività imprenditoriale

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha emanato Il Decreto Interministeriale n. 49409 del 18 dicembre 2009, con la quale sono stati previsti gli incentivi per i lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali per l'avvio di nuova attività imprenditoriale.

Confermato nel 2010 regime transitorio assunzione bulgari e rumeni

I cittadini dei 25 Stati membri dell'UE già prima del 1° gennaio 2007 possono essere regolarmente assunti senza richiedere alcun preventivo nulla osta al lavoro, essendo sufficiente porre in essere gli ordinari adempimenti previsti per i lavoratori italiani, per i cittadini provenienti dalla Romania e dalla Bulgaria, entrati a pieno titolo nell'UE dal 1° gennaio 2007, è stata transitoriamente stabilita una procedura specifica per l'assunzione in alcuni settori lavorativi. In particolare il Governo italiano, analogamente a quanto previsto da altri Paesi dell'U.E., ha deciso di avvalersi di un regime transitorio prima di liberalizzare completamente il loro accesso al lavoro subordinato, mentre non sono state introdotte restrizioni per il lavoro autonomo. Detto regime transitorio, inizialmente previsto per un anno e prorogato per il 2008 ed il



2009 , risulta confermato sino al 31.12.2010 con la circolare congiunta dei Ministeri del Lavoro e dell'Interno n,2(2010).

Il regime transitorio predetto prevede l'apertura immediata nei seguenti settori con gli stessi adempimenti previsti per i lavoratori italiani agricolo; turistico alberghiero; lavoro domestico e di assistenza alla persona; edilizio; metalmeccanico; dirigenziale e altamente qualificato.

Uguale apertura immediata è prevista per il lavoro stagionale ed in tutti i casi originariamente previsti dall'articolo 27 del Testo Unico sull'immigrazione.

Fisco

Presentazione comunicazione dati IVA

I contribuenti IVA, salvo alcune eccezioni espressamente previste, entro il mese di febbraio di ciascun anno, devono presentare la comunicazione annuale dei dati IVA relativi all'anno precedente. Tale comunicazione viene utilizzata, dall'Amministrazione finanziaria per ottemperare, nei termini prescritti dalla normativa comunitaria, al calcolo delle "risorse proprie" che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio comunitario. Infatti, la natura e gli effetti dell'adempimento non sono quelli propri della "Dichiarazione IVA" bensì quelli riferibili alle comunicazioni di dati e notizie. Attraverso la comunicazione annuale dati IVA il contribuente non procede, infatti, alla definitiva autodeterminazione dell'imposta dovuta, che avviene invece attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale. Come accennato, l'obbligo di presentare la comunicazione annuale dati IVA riguarda tutti i titolari di partita IVA, anche se nell'anno non hanno effettuato operazioni imponibili ovvero non sono tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche.

Sono esclusi dall'adempimento:

- i contribuenti che per l'anno cui si riferisce la comunicazione sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA (ad esempio gli imprenditori agricoli in regime di esonero, oppure gli imprenditori individuali che hanno affittato l'unica azienda o, ancora, i contribuenti che, per l'anno d'imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972);
- gli organi e le amministrazioni dello Stato, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni, gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali;
- i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
- le persone fisiche che hanno realizzato nell'anno d'imposta cui si riferisce la comunicazione un volume di affari uguale o inferiore a 25.000 euro anche se tenuti a presentare la dichiarazione annuale;
- le persone fisiche che si avvalgono del regime riservato ai contribuenti minimi.

Attenzione

A partire da quest'anno, sono esonerati dalla presentazione della comunicazione Iva anche i contribuenti che presentano la dichiarazione IVA, in forma autonoma, entro il mese di febbraio.

Come accennato, il modello di comunicazione annuale dati IVA deve essere presentato esclusivamente in via telematica, entro il mese di febbraio dell'anno successivo. Pertanto, relativamente ai dati del 2009, il termine di presentazione scade il **1° marzo 2010** (termine così prorogato in quanto la scadenza "naturale" cade di domenica).

La presentazione telematica può avvenire:
direttamente a cura del contribuente;
tramite intermediari abilitati.

La prova della presentazione della comunicazione dati IVA è data dall'attestazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate che ne conferma l'avvenuto ricevimento. Tale attestazione è trasmessa telematicamente all'utente che ha effettuato l'invio entro cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della comunicazione dati suddetta. La natura non dichiarativa della comunicazione annuale dati IVA comporta l'inapplicabilità delle sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione nonché



delle disposizioni in materia di ravvedimento in caso di violazione degli obblighi di dichiarazione. Non essendo prevista la possibilità di rettificare o integrare una comunicazione già presentata, i dati definitivi saranno correttamente esposti nella dichiarazione annuale. Comunque, in caso di omissione della comunicazione o dell'invio della stessa con dati incompleti o inesatti si applica la sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro

(fonte Agenzia Entrate)

Entro il 1° marzo la consegna del CUD da parte dei sostituti d'imposta ai propri dipendenti o pensionati

I sostituti d'imposta obbligati a effettuare le ritenute a titolo d'acconto sui redditi di lavoro dipendente, assimilati e di pensione corrisposti ai propri dipendenti o pensionati devono rilasciare una apposita certificazione unica (c.d. CUD) attestante le somme erogate e le relative ritenute effettuate e versate all'Erario, entro il 28 febbraio di ciascun anno ovvero entro dodici giorni dalla richiesta, in caso di interruzione del rapporto di lavoro.

Attenzione: quest'anno, poiché il termine del 28 febbraio cade di domenica, è prorogato al 1° marzo 2010

Il CUD deve essere consegnato, in duplice copia, al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) dai datori di lavoro o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 28 febbraio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Come già accennato, quest'anno, il termine è fissato al **1° marzo 2010**, in quanto il 28 febbraio cade di domenica.

Il sostituto d'imposta può trasmettere al contribuente il CUD in formato elettronico, purché sia garantita al dipendente la possibilità di entrare nella disponibilità dello stesso e di poterlo materializzare per i successivi adempimenti.

Tale modalità di consegna, pertanto, può essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare il CUD rilasciato per via elettronica mentre deve essere esclusa, ad esempio, nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi il CUD relativo al dipendente deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro.

Resta, dunque, in capo al sostituto d'imposta l'onere di accertarsi che ciascun dipendente si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica il CUD, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea.

Il contribuente che nell'anno ha posseduto soltanto i redditi attestati nel CUD, è esonerato dalla presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi, sempreché siano state correttamente effettuate le operazioni di conguaglio. Alle stesse condizioni è esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi il titolare soltanto di più trattamenti pensionistici per i quali si sono rese applicabili le disposizioni concernenti il "casellario delle pensioni". Il contribuente esonerato può, tuttavia, scegliere di presentare ugualmente la dichiarazione dei redditi qualora, ad esempio, nell'anno abbia sostenuto oneri diversi da quelli eventualmente attestati nella presente certificazione che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall'imposta.

(fonte Agenzia delle

Entrate)

Agenzia Entrate: nuove misure cautelari a tutela della riscossione di imposte

Con legge 28 gennaio 2009, n. 2, il legislatore è intervenuto sulla materia delle misure cautelari di cui può avvalersi l'Ufficio impositore. Sul piano generale, le norme introdotte mirano a fornire un nuovo impulso all'utilizzo di tali strumenti di tutela del credito erariale, di assoluta rilevanza per il contrasto dei più rilevanti fenomeni di evasione da riscossione. In particolare, il legislatore, al comma 5 dell'articolo 27 del decreto legge n. 185 del 2008, ha precisato la possibilità per gli uffici impositori di chiedere al Presidente della Commissione tributaria provinciale l'iscrizione di ipoteca sui beni del debitore e dei soggetti obbligati in solido e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo, anche a garanzia dei crediti afferenti le imposte ed i relativi interessi connessi a processi verbali di constatazione.



Nel successivo comma 6 del medesimo articolo 27, è previsto, inoltre, che la disciplina in tema di richiesta di misure cautelari (commi da 1 a 6 dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472) si applichi, nelle ipotesi di pericolo per la riscossione, anche dopo la notifica del provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi; anche in tal caso la garanzia assiste *“tutti gli importi dovuti”* risultanti dall'atto di recupero tributario. L'altra importante novità in materia è la previsione secondo la quale, in relazione agli importi iscritti a ruolo in base ai provvedimenti indicati al sopra descritto comma 6, e cioè in ipotesi di iscrizione di ipoteca e di sequestro conservativo adottate con riguardo a importi iscritti a ruolo sulla base di provvedimenti di accertamento di maggiori tributi, le stesse misure conservano, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, la loro validità e il loro grado a favore dell'agente della riscossione cui è affidato il ruolo.

Agenzia Entrate: scontrini "parlanti" detraibili anche con indicazioni in sigla



Strada spianata per lo scontrino parlante che non riporta la natura del prodotto acquistato tramite la tradizionale dicitura “farmaco” o “medicinale”, ma attraverso sigle come “Otc” (medicinale da banco), abbreviazioni come “med.” e termini come “omeopatico”. Sono alcuni dei chiarimenti forniti dall'Agenzia, con la risoluzione n.10/E diffusa oggi, a un dottore commercialista che chiede di sapere se, ai fini della deduzione o della detrazione d'imposta, l'indicazione della natura del prodotto acquistato deve avvenire esclusivamente mediante la dicitura “farmaco” o “medicinale”,

se è eventualmente possibile integrare le informazioni presenti sullo scontrino con altri documenti e se è ancora obbligatorio conservare la prescrizione medica.

Disco verde sul primo punto: i documenti di spesa rilasciati per l'acquisto di medicinali consentono di fruire dei benefici Irpef a condizione che sia indicata la natura del prodotto attraverso sigle, abbreviazioni o terminologie chiaramente riferibili a farmaci.

Sono dunque ammessi, gli scontrini che riportano le indicazioni “Otc” (che sta per “over the counter”, ovvero, medicinale da banco) e “Sop” (senza obbligo di prescrizione), le diciture “omeopatico” e “ticket” e le abbreviazioni “med.” per “medicinale” e “f.co” per “farmaco”.

Disco rosso, invece, sulla possibilità di integrare le informazioni presenti sullo scontrino con altri documenti, come ad esempio copia della ricetta con il timbro della farmacia o copia del foglietto illustrativo: il documento di spesa deve infatti necessariamente riportare natura, qualità e quantità del prodotto. Non è più necessario, infine, conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base, perché la natura e la qualità del prodotto acquistato si evincono dalla dicitura “farmaco” o “medicinale” e dalla indicazione del numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), rilevato mediante lettura ottica del codice a barre, di ciascun farmaco, riportate nei documenti di spesa rilasciati dalle farmacie.

Il testo della risoluzione n. 10/E è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Agenzia Entrate: le spese per i dottorati di ricerca sono detraibili

Fisco soft per i futuri dottori di ricerca. Anche le spese di iscrizione ai dottorati presso gli atenei si possono portare in detrazione perché rientrano tra i corsi di istruzione universitaria. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 11/E pubblicata oggi, che prende le mosse dalla richiesta di un contribuente cui il Caf ha negato la possibilità di detrarre le spese sostenute per iscriversi a un corso di dottorato di ricerca vinto senza alcuna borsa di studio presso un ateneo.



In particolare, i tecnici delle Entrate chiariscono che il dottorato di ricerca rappresenta un titolo che si ottiene dopo aver seguito un corso specifico previsto dall'ordinamento universitario per preparare i laureati a svolgere attività di ricerca di alta qualificazione. Si considerano, quindi, veri e propri corsi di istruzione universitaria e i relativi costi d'iscrizione possono beneficiare della detrazione Irpef del 19% prevista anche per i corsi di perfezionamento e di specializzazione, così come per i master post laurea. Il testo della risoluzione n. 11/E è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Economia

Inps, domande cig gennaio -17% su mese



Aumentate del 186,6% rispetto a gennaio 2009

Le richieste di cassa integrazione a gennaio 2010 sono diminuite del 17% rispetto a dicembre mentre sono aumentate del 186,6% su gennaio 2009. Lo fa sapere l'Inps precisando che si tratta di 84,5 mln di ore autorizzate contro i 101,8 mln di dicembre 2009. Scende rispetto al mese precedente soprattutto la cassa integrazione ordinaria con un -20,78% (39,5 mln di ore a gennaio contro i 49,9 di dicembre) mentre la straordinaria scende del 14,83% (25,1 mln di ore contro i 29,5 di dicembre).

Lotta all'evasione contributiva, firmata la convenzione Inps-SIAE

L'Inps e la Siae hanno sottoscritto una nuova convenzione per dare vita ad un'azione integrata di vigilanza nella lotta al lavoro sommerso e all'evasione contributiva.

La convenzione, che prevede una durata triennale, consentirà, attraverso le strutture della Siae, di operare controlli in orari e in giorni, particolarmente quelli festivi, serali e notturni, nei quali normalmente è più difficile l'attività degli ispettori dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, nelle aziende abitualmente visitate dagli ispettori Siae: esercizi commerciali, luoghi in cui si organizzano forme di spettacolo e di intrattenimento (e in quelle operanti nei luoghi in cui vengono ospitate tali attività) che impiegano lavoratori assicurati, o assicurabili, all'Inps.

I verbali delle ispezioni saranno trasmessi dalla Siae all'Inps direttamente per via telematica, il che consentirà di migliorare i risultati che già nella prima esperienza erano stati più che positivi, avendo prodotto, in poco più di due anni, 23mila verbali, che avevano permesso di scoprire 14.500 lavoratori in nero e di recuperare oltre 31 milioni di contributi evasi.

“L'incarico demandato alla SIAE è una ulteriore dimostrazione dell'attendibilità che le pubbliche istituzioni attribuiscono alle capacità delle strutture della Società,- dichiara il Presidente della SIAE Giorgio Assummaturatata anche attraverso le azioni di prevenzione e di repressione della contraffazione sino ad oggi svolte”.

“Il contrasto al lavoro nero è una priorità dell'Inps - aggiunge il presidente dell'Inps, Antonio Mastrapasqua - e fondamentale al riguardo è la collaborazione con tutti i soggetti che possono intercettare attività produttive, che richiedono regolarizzazioni nei rapporti di lavoro. Con la collaborazione della Siae potremo perfezionare il nostro intervento di vigilanza sul territorio e raggiungere obiettivi ancora più importanti”.



I verbali redatti dagli ispettori Siae, durante gli accessi nei luoghi che sviluppano forme di spettacolo, di intrattenimento e settori affini, forniranno elementi preziosi per completare la lotta all'evasione contributiva e al lavoro nero. L'inps, nel 2010, ha l'obiettivo di fare emergere 110mila lavoratori in nero e di accertare contributi evasi da lavoro nero o sommerso pari a 1,6 miliardi di euro. La collaborazione con Siae che, come è noto, dispone di una organizzazione articolata su tutto il territorio nazionale, sarà utile anche in questa direzione.

Istat: andamento prezzi al consumo

Nel mese di gennaio 2010 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività comprensivo dei tabacchi è stato pari a 138,5, registrando una variazione di più 0,1 per cento rispetto al mese di dicembre 2009 e di più 1,3 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente; al netto dei tabacchi l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, pari a 137,8, ha presentato nel mese di gennaio 2010 una variazione congiunturale di più 0,1 per cento e una variazione tendenziale pari a più 1,2 per cento.

La BCE è cauta sulle stime di andamento del 2010

Il 2010, un anno di ripresa ma discontinuo e ipotocato pesantemente dalla disoccupazione. E' il quadro poco tranquillizzante disegnato dalla Banca Centrale Europea, secondo cui l'economia del Vecchio Continente vede dei segnali di miglioramento, ma i risultati saranno modesti e arriveranno in modo discontinuo. Non a caso la Bce torna a chiedere ai governi di rimettere a posto i propri bilanci e per questo di non tagliare le tasse fino a quando il risanamento dei conti pubblici non permetterà un sufficiente spazio di manovra. In questo quadro non si vedono segnali di alleggerimento sul mercato del lavoro, anzi. La disoccupazione nell'area dell'euro - sottolinea infatti la BCE - dovrebbe seguire ad aumentare in certa misura, attenuando la crescita dei consumi, quanto meno ci si aspetta un deciso rallentamento dell'emorragia di posti di lavoro, rispetto a quanto è accaduto l'anno scorso. Sul piatto un altro tema: i governi dovrebbero avviare una *exit strategy* rispetto ai programmi pubblici di stimolo all'economia. Anche in questo caso in nome dei conti pubblici, che vanno risanati quanto prima, ma con una avvertenza: tra le riforme necessarie la Bce indica quella del sistema bancario, al fine di un rafforzamento del loro patrimonio e di una maggiore apertura al credito per famiglie e imprese.

Rilevazione occupazione e disoccupazione (Istat)



Forze di lavoro, occupazione e disoccupazione
(migliaia di persone; per il tasso di disoccupazione e il tasso di attività, valori percentuali)

PERIODO	Occupati						In cerca di occupazione	Forze di lavoro	Tasso di disoccupazione	Tasso di attività 15-64 anni	
	Agricoltura	Industria in senso stretto	Costruzioni	Altre attività	Centro-Nord	Sud					Totale
2002	990	5.029	1.674	14.221	15.434	6.480	21.913	2.062	23.975	8,6	62,1
2003	968	5.060	1.742	14.452	15.786	6.454	22.241	2.048	24.289	8,4	62,9
2004	990	5.036	1.833	14.546	15.973	6.431	22.404	1.960	24.365	8,0	62,5
2005	947	5.028	1.913	14.675	16.152	6.411	22.563	1.889	24.451	7,7	62,4
2006	982	5.026	1.900	15.080	16.472	6.516	22.988	1.673	24.662	6,8	62,7
2007	924	5.048	1.955	15.295	16.706	6.516	23.222	1.506	24.728	6,1	62,5
2008	895	4.985	1.970	15.555	16.923	6.482	23.405	1.692	25.097	6,7	63,0
2002 - 1° trim.	953	4.990	1.638	14.124	15.306	6.399	21.705	2.095	23.800	8,8	61,7
2° trim.	964	5.003	1.643	14.206	15.347	6.469	21.816	2.107	23.923	8,8	62,0
3° trim.	1.025	5.054	1.704	14.294	15.524	6.553	22.077	1.994	24.071	8,3	62,3
4° trim.	1.017	5.068	1.710	14.259	15.557	6.497	22.054	2.053	24.107	8,5	62,4
2003 - 1° trim.	890	5.045	1.730	14.170	15.490	6.345	21.835	2.186	24.021	9,1	62,4
2° trim.	901	5.104	1.756	14.514	15.817	6.457	22.275	2.046	24.321	8,4	63,0
3° trim.	1.059	5.143	1.713	14.477	15.918	6.474	22.392	1.938	24.330	8,0	62,9
4° trim.	1.020	5.028	1.767	14.647	15.920	6.541	22.462	2.023	24.485	8,3	63,2
2004 - 1° trim.	903	4.957	1.746	14.459	15.768	6.297	22.065	2.099	24.164	8,7	62,2
2° trim.	943	5.080	1.841	14.574	15.994	6.443	22.438	1.923	24.361	7,9	62,5
3° trim.	1.061	5.011	1.883	14.510	15.994	6.491	22.485	1.800	24.286	7,4	62,3
4° trim.	1.034	5.095	1.860	14.640	16.136	6.494	22.630	2.019	24.648	8,2	63,1
2005 - 1° trim.	870	4.959	1.901	14.643	16.051	6.321	22.373	2.011	24.383	8,2	62,3
2° trim.	926	5.001	1.944	14.780	16.190	6.461	22.651	1.837	24.488	7,5	62,4
3° trim.	994	5.068	1.890	14.591	16.136	6.408	22.542	1.726	24.268	7,1	61,8
4° trim.	999	5.063	1.915	14.689	16.229	6.456	22.685	1.960	24.666	8,0	62,9
2006 - 1° trim.	910	4.957	1.919	14.960	16.323	6.424	22.747	1.875	24.622	7,6	62,7
2° trim.	979	5.016	1.897	15.294	16.582	6.605	23.187	1.622	24.808	6,5	63,0
3° trim.	1.018	5.090	1.852	15.040	16.480	6.521	23.001	1.489	24.490	6,1	62,3
4° trim.	1.019	5.042	1.932	15.025	16.502	6.517	23.018	1.709	24.727	6,9	62,9
2007 - 1° trim.	895	4.989	1.917	15.045	16.463	6.384	22.846	1.556	24.402	6,4	61,9
2° trim.	915	5.092	1.978	15.313	16.755	6.543	23.298	1.412	24.710	5,7	62,5
3° trim.	947	5.100	1.954	15.417	16.822	6.595	23.417	1.401	24.818	5,6	62,7
4° trim.	938	5.012	1.972	15.404	16.784	6.542	23.326	1.655	24.981	6,6	63,0
2008 - 1° trim.	875	4.919	1.915	15.462	16.802	6.369	23.170	1.761	24.932	7,1	62,8
2° trim.	859	5.028	1.971	15.724	16.970	6.611	23.581	1.704	25.285	6,7	63,5
3° trim.	918	5.046	1.969	15.566	16.967	6.531	23.518	1.527	25.045	6,1	62,8
4° trim.	929	4.948	2.004	15.468	16.934	6.416	23.349	1.775	25.125	7,1	63,0
2009 - 1° trim.	845	4.838	1.947	15.336	16.712	6.255	22.966	1.982	24.948	7,9	62,4
2° trim.	853	4.831	1.930	15.589	16.863	6.340	23.203	1.841	25.044	7,4	62,6
3° trim.	893	4.739	1.910	15.468	16.675	6.335	23.010	1.814	24.824	7,3	62,1

Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro.

Giurisprudenza

Socio amministratore di società commerciale e doppia contribuzione

Con sentenza n. 3240 del 2010, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che non può essere pretesa da parte dell'Istituto Previdenziale la doppia iscrizione (IVS Commercianti e Gestione Separata) per soci di Società Commerciale (nella forma di S.r.l.) che oltre a svolgere personalmente la propria attività in azienda con carattere di abitualità, siano anche amministratori della medesima società, percependo apposito compenso.

La Suprema Corte ha disatteso l'interpretazione fornita dall'Ente che sosteneva la possibilità di iscrizione del socio di società commerciale, alla gestione commercianti quale coadiutore della azienda commerciale e, contestualmente, l'iscrizione alla gestione separata per i compensi percepiti come amministratore della società, evidenziando che il criterio dettato dal comma 208 della legge n. 662/1996, sulla attività prevalente, opera in tutti i casi in cui i soggetti che devono essere iscritti alla gestione commercianti esercitino contemporaneamente varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione



obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, quale anche l'iscrizione alla gestione separata come amministratori.

Sostituzione per maternità e mansioni diverse

Con sentenza n. 3598 del 16 febbraio 2010, la Cassazione ha affermato che l'assunzione di un lavoratore per sostituire una dipendente in maternità non preclude la possibilità, da parte dell'imprenditore, di utilizzare lo stesso lavoratore con mansioni diverse dalla persona sostituita. In pratica, il sostituito può svolgere mansioni diverse ma deve, comunque, esistere una correlazione di tipo causale tra l'attività del nuovo assunto e quella del dipendente assente.

Le esigenze tecnico produttive per procedere alla mobilità dei lavoratori

Il datore deve dimostrare che la riduzione di personale riguarda solo un determinato settore

La platea dei lavoratori interessati alla riduzione di personale e da collocare in mobilità può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore sulla base di oggettive esigenze aziendali. Pur tenuto conto della specifica previsione della norma (art. 5 L.223/91) che tra i criteri di individuazione dei dipendenti si riferisce all'intero complesso aziendale, è onere del datore di lavoro dimostrare che la riduzione di personale riguardi esclusivamente un determinato settore dell'azienda. In mancanza, i criteri adottati non possono essere ritenuti conformi alla legge. Questa è l'interpretazione offerta dalla Corte di Cassazione nella sentenza nr. 25353/09

La quietanza sottoscritta dal lavoratore

Ove tale quietanza sottoscritta dal lavoratore al termine del rapporto di lavoro contenga una dichiarazione di rinuncia a maggiori somme, necessaria la massima cautela nella ricerca della reale volontà abdicativa dello stesso, in ragione del contesto normale in cui tali quietanze vengono sottoscritte obiettivamente idoneo ad attenuare o escludere la consapevolezza del dipendente in ordine al carattere impegnativo o meno della dichiarazione. Piena consapevolezza, quindi va riscontrata in ordine alle rinunce effettuate. La specificazione viene dalla Corte di Cassazione in sentenza 26165/09

Definizione in sette anni delle procedure fallimentari complesse

La Corte di Cassazione (sent 28318/09) è pervenuta a fissare in sette anni, la durata massima di una procedura fallimentare avente elementi di complessità, tenendo ferma a tre anni quella per procedure connotate da semplicità. La durata ragionevole di una procedura fallimentare, infatti, non è facilmente suscettibile di essere predeterminata ricorrendo allo stesso standard previsto per il processo ordinario, in quanto ciò è impedito dalla constatazione che il fallimento è, esso stesso, un contenitore di processi, con la conseguenza che la durata ragionevole stimata in tre anni può essere tenuta ferma solo nel caso di fallimento con unico creditore, o con ceto creditorio limitato, senza profili contenziosi traducendosi in processi autonomi. In definitiva, la previsione di una durata massima di tre anni, per procedure concorsuali complesse non è sostenibile, ciò proprio stanti le peculiarità legate al fallimento e al fatto che nel fallimento si intrecciano almeno tre diversi procedimenti. Ne deriva quindi, che, in linea tendenziale, può identificarsi in anni sette il termine di ragionevole durata



Accesso ai documenti di ispezione

Tra le altalenanti pronunce della giustizia amministrativa in ordine alla problematica del legittimo accesso del datore di lavoro alla documentazione relativa alla ispezione del lavoro , si inserisce la più recente pronuncia del Consiglio di Stato secondo la quale l'esigenza di preservare l'identità dei dipendenti autori delle dichiarazioni allo scopo di sottrarli a potenziali azioni discriminatorie, pressioni indebite o ritorsioni da parte del datore di lavoro, prevalgono rispetto alla contrapposta esigenza di tutela della difesa degli in interessi giuridici del datore. (sent. 7678/2009) .

Effetti della mancata impugnazione del licenziamento

Con sentenza n. 2676 del 5 febbraio 2010, la Cassazione ha affermato che la mancata impugnazione del provvedimento di licenziamento nel termine perentorio dei 60 giorni, preclude sia il reintegro in azienda che l'ordinaria azione di risarcimento del danno. La Suprema Corte ha affermato altresì che il breve termine di decadenza di 60 giorni è stabilito a garanzia della certezza della situazione di fatto. Da ciò discende che trascorso tale termine non può essere richiesto neanche il risarcimento del danno atteso che non è possibile far accertare giudizialmente l'illegittimità del provvedimento di recesso.

Il rapporto di lavoro dell'invalido si risolve se il lavoratore impedisce l'accertamento dei requisiti previsti per la validità dell'assunzione -

La Suprema Corte (sent. n. 209/2010) ha precisato che la legge n. 662/96 configura come condizione risolutiva del rapporto di lavoro l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti per l'assunzione; a tale accertamento deve essere equiparato il comportamento del lavoratore idoneo ad impedire l'accertamento; infatti, come il comportamento del contraente che impedisce l'avveramento della condizione produce la finzione di avveramento ai sensi dell'art. 1359 cod. civ., così e per analogia il comportamento della parte contraria agli elementari doveri di cooperazione per l'attuazione del rapporto obbligatorio nei modi di legge produce il medesimo effetto fittizio a lei sfavorevole. Nel caso in esame, la Corte ha accertato, che la ricorrente né ha presentato la dichiarazione prescritta dalla legge, né si è presentata alle visite mediche reiteratamente disposte dal datore di lavoro, né ha fornito alcuna giustificazione circa le ragioni del rifiuto a sottoporsi a visita, così sottraendosi a comportamenti previsti dalla legge come doverosi e che, in quanto contrari alla stessa oltre che a buona fede e correttezza, non risultano idonei a precludere l'avveramento della condizione con la conseguente equiparazione del mancato accertamento dei requisiti all'accertamento negativo dei medesimi.





Editore:

Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
Sindacato Unitario
Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma
Tel. 06/5415742 - Fax 06/5415565
E-mail: segreteria@anclsu.com

Direttore Responsabile:

Francesco Longobardi
Segretario Generale Nazionale Ancl



www.anclsu.com



tutti i diritti riservati – riproduzione riservata

In caso di estrazione del materiale contenuto nella presente pubblicazione, citare la fonte

